



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle imprese

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. **0053810 - 24/03/2011 - USCITA**

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
via p.e.c.

e, p.c.

CIRCOLARE N. 3641 /C

ALL'UNIONCAMERE
via p.e.c.

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
via p.e.c.

OGGETTO: Valore giuridico del dato “attività economica” relativo ad imprese individuali.

Diverse Camere di commercio si sono rivolte, in questi ultimi mesi, alla scrivente Amministrazione, per conoscere il suo avviso circa i possibili effetti sul valore giuridico del dato “attività economica” relativo alle imprese individuali, derivanti dall'introduzione nel nostro ordinamento della procedura della “Comunicazione unica per la nascita dell'impresa” di cui all'articolo 9 del D.L. n. 7 del 2007.

Fino ad oggi tale dato era stato considerato, per le imprese individuali, di pertinenza esclusiva del registro delle imprese (e quindi dell'impresa come “entità”) sulla scorta dei seguenti riferimenti normativi:

- art. 2196 cod. civ., che indica (n. 3) l' “oggetto dell'impresa” quale dato da iscrivere nel registro delle imprese <<entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa>>; lo stesso articolo prescrive che <<L'imprenditore deve [...] chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative [a tale dato] [...] e della cessazione dell'impresa entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano;

- art. 18 del D.P.R. n. 581 del 1995, per il quale la domanda di iscrizione dell'imprenditore individuale nella sezione speciale del registro delle imprese deve comprendere l'indicazione dell' “attività dell'impresa”; il medesimo articolo (c. 3) prevede che le modificazioni di tale dato, nonché



la cessazione dell'attività dell'impresa siano iscritte nel registro delle imprese entro trenta giorni, rispettivamente, dalla modificazione o dalla cessazione.

In base a tale quadro giuridico era stata finora ritenuta impossibile (o quanto meno dubbia) l'impresa individuale inattiva, nonché la distinzione, rispetto alla medesima tipologia di impresa, tra "oggetto dell'impresa" (inerente all'impresa in senso "statico", e quindi dato "registro imprese") e "attività dell'impresa" (relativa all'impresa in senso "dinamico", e quindi dato "REA"), distinzione che risulta, invece, del tutto pacifica per le società.

Tale impostazione, cristallizzata da molti anni, appare oggi probabilmente inadeguata a dare conto del nuovo quadro risultante a seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento della "Comunicazione unica per la nascita dell'impresa".

Tale procedura, per gli aspetti che qui rilevano, determina che l'impresa (a prescindere dalla sua natura individuale o societaria) esiste, ai fini amministrativi, solo successivamente all'iscrizione nel registro delle imprese ed il rilascio della ricevuta di cui all'art. 9, c. 3, del D.L. n. 7 del 2007.

Si inverte, pertanto, per l'impresa individuale, l'ordinario cammino disegnato dall'art. 2196 del codice civile (ai sensi del quale: <<Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede [...]>>) secondo cui l'avvio concreto dell'attività precedeva la sua iscrizione nel registro delle imprese.

Risulta così oggi possibile, a fianco della società iscritta inattiva nel registro delle imprese, l'impresa individuale iscritta inattiva nel medesimo registro.

Per le società, la lettura coordinata delle norme civilistiche in materia di registro delle imprese da una parte, e delle norme in materia di notizie economiche ed amministrative richiamate dall'art. 9 del D.P.R. n. 581 del 1995 dall'altra, ha prodotto il risultato che l' "oggetto" fosse iscritto nel registro delle imprese come dato giuridico, mentre l'attività economica concretamente svolta fosse considerata - per il combinato disposto del sopra richiamato art. 9 del D.P.R. n. 581 del 1995 e dell'art. 5, c. 1, lett. "d", del decreto ministeriale 9 marzo 1982 - un dato economico-amministrativo, da denunciare al REA.

Atteso che oggi, come sopra evidenziato, con la procedura della "Comunicazione unica" esiste anche per le imprese individuali la possibilità di distinguere tra momento dell'iscrizione, come inattiva (seppure svolgente attività preordinate all'avvio di una attività economica), nel registro delle imprese e momento in cui l'impresa comincia concretamente a



svolgere attività di produzione e scambio di beni e servizi, diverse Camere di commercio si sono poste il problema se anche per tali tipologie di imprese sia oggi possibile contemplare una distinzione (analoga a quella già in essere per le società) tra “oggetto” come dato giuridico (cioè, dato da iscrivere nel registro delle imprese, e che individua l’attività che l’impresa può svolgere) e “attività” concretamente svolta (che costituirebbe il dato economico-amministrativo da denunciare al REA).

L’accoglimento di tale distinzione determinerebbe diverse conseguenze in tema di:

- a) tipo di diritto da corrispondere alla camera di commercio al momento dell’espletamento dell’adempimento pubblicitario, diverso a seconda se l’adempimento è inerente al registro delle imprese o al REA;
- b) imposta di bollo, che si applica nel caso delle istanze al registro delle imprese, ma non nel caso delle denunce al REA;
- c) sanzioni applicabili, per ritardata od omessa comunicazione: nel caso di adempimento relativo al registro delle imprese si applicano le sanzioni previste dal codice civile; nel caso di adempimento REA si applicano le sanzioni previste dalla legge n. 630 del 1981;
- d) iscrizioni d’ufficio, che implicano l’intervento del Giudice delegato nel caso di dati inerenti il registro delle imprese, e quello del Conservatore, sotto la vigilanza del Ministero, nel caso di dato REA.

* * * * *

Ritiene questa Amministrazione che le questioni poste impongano un attento esame delle sopra richiamate norme di riferimento; esame dal quale risulta quanto segue:

- 1) l’art. 2196, n. 3, cod. civ. prevede l’iscrizione nel registro delle imprese dell’ <<oggetto dell’impresa>>;
- 2) l’art. 18, c. 2, lett. c), del D.P.R. n. 581 del 1995, dispone che <<La domanda di iscrizione [nella sezione speciale del registro delle imprese] dell’imprenditore individuale deve comprendere le seguenti indicazioni: [...] c) l’attività dell’impresa [...]>>;
- 3) l’art. 9, c. 3, del citato D.P.R. n. 581 del 1995, dispone che: <<Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali è prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione dal regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 [...] e da altre leggi, con esclusione di quelle già iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali>>;
- 4) l’art. 4 del d.m. 9 marzo 1982 (da ricomprendersi tra le <<altre leggi>> di cui all’art. 9, c. 3, richiamato al punto precedente), dispone che: <<Le denunce di iscrizione delle imprese individuali



[da intendersi oggi come: le denunce al REA delle imprese individuali] devono comprendere le seguenti indicazioni:

[...]

b) data di inizio dell'attività;

[...]

f) attività esercitata con l'indicazione di quella prevalente;

[...]>>.

Dalla lettura coordinata delle disposizioni ora citate risulta possibile, ad avviso della Scrivente, desumere le seguenti indicazioni:

i) il dato <<oggetto dell'impresa>> e il dato <<attività dell'impresa>> appaiono, per l'impresa individuale, in base alle norme vigenti, di natura giuridica, dati cioè destinati all'iscrizione nel registro delle imprese e volti ad indicare l'ambito di operatività dell'impresa stessa. Diversamente argomentando - e ritenendo, come indicato da alcune camere di commercio, che l'espressione <<attività dell'impresa>> può avere due significati diversi, e cioè un significato giuridico (ove si faccia riferimento all'art. 18 del D.P.R. n. 581) e un significato economico-amministrativo (ove si faccia riferimento all'art. 4 del d.m. 9 marzo 1982) - si perviene a risultati illogici - per cui lo stesso dato può avere significato diverso a seconda delle circostanze - ed in contrasto con quanto disposto dal citato art. 9 del D.P.R. n. 581, secondo cui, come sopra evidenziato, nel REA non possono trovare accoglienza <<notizie [...] già iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali>>;

ii) la procedura della Comunicazione unica rende, tuttavia, oggi possibile uno sfasamento tra il momento in cui l'impresa individuale è iscritta, inattiva, nel registro delle imprese, e momento in cui l'impresa segnala il concreto avvio della propria attività;

iii) questo sfasamento non può essere, per le motivazioni indicate al primo punto, reso manifesto distinguendo l' <<oggetto>> (in senso potenziale) dall' <<attività>> (in senso concreto) dell'impresa;

iv) è rinvenibile, tuttavia, nelle disposizioni relative al REA un dato non presente tra i dati da iscrivere nel registro delle imprese, e che sembra in grado di descrivere lo sfasamento in questione: questo dato è la <<data di inizio dell'attività>> di cui al citato art. 4, lett. b), del d.m. 9 marzo 1982;

v) la <<data di inizio dell'attività>> diventa quindi, oggi, per l'impresa individuale, un dato che può essere considerato in modo autonomo rispetto al dato <<oggetto dell'impresa>>;



vi) nel caso, ad esempio, dell'impresa individuale con oggetto <<lavori edili>>, l'attività potrà essere avviata contestualmente all'iscrizione nel registro delle imprese, oppure in un momento successivo. In entrambi i casi, tuttavia, il dato <<data di inizio dell'attività>> assumerà una sua autonomia, in qualità di dato "REA", secondo quanto indicato al punto iv);

vii) tale denuncia al REA sarà indicativa dell' "attivazione" dell'oggetto dell'impresa e le modifiche denunciate successivamente ai sensi dell'art. 2 del d.m. 9 marzo 1982 comporteranno, a seconda dei casi, la sospensione o la "disattivazione" dell'oggetto dell'impresa (ciascuna da segnalarsi mediante una denuncia REA);

viii) la denuncia della cessazione dell'attività dell'impresa, o, per usare una terminologia più coerente con l'impostazione che qui si fa propria, la denuncia al REA della data dalla quale cessa l' <<attività>> della quale in precedenza era stato segnalato l' <<inizio>>, determina il ritorno dell'impresa nello stato inattivo, con l' <<oggetto dell'impresa>> corrispondente, comunque, a quello in precedenza iscritto;

ix) nel caso in cui l'oggetto dell'impresa individuale comprenda più <<attività>>, potranno essere attivate distintamente, mediante la denuncia, per ciascuna, della <<data di inizio>>;

x) sarà anche ovviamente possibile "attivare" solo una parte dell'oggetto (una delle <<attività>>) dell'impresa, denunciando la data del suo <<inizio>>, mentre la rimanente parte dell'oggetto resterà inattiva;

xi) tale modalità di "attivazione" o "inattivazione", anche parziale, dell'oggetto dell'impresa individuale pone, ovviamente, nuovi e delicati problemi di coordinamento con la disciplina di cui al D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, certamente meritevoli di futuri approfondimenti;

xii) la mancata denuncia dell'attivazione (avvio) del proprio oggetto costituisce oggi, pertanto, per l'impresa individuale un'omissione sanzionabile non più ai sensi delle norme codicistiche ma secondo la disciplina del REA, così come la mancata denuncia della cessazione (o, per essere più precisi, mancata denuncia della data di cessazione) dell'attività;

xiii) ciò comporta, altresì, che muta, in tale ottica, il soggetto competente ad adottare provvedimenti d'ufficio nel caso in cui, ad esempio, l'impresa individuale abbia attivato il proprio oggetto senza adempiere alla prevista denuncia: trattandosi di un dato REA, l'iscrizione d'ufficio del dato (vedi, al riguardo, anche la circolare ministeriale n. 3611/C del 20 luglio 2007) competerà al Conservatore del registro delle imprese. Identico discorso vale, ovviamente, per l'iscrizione d'ufficio nel REA della data dalla quale risulti che l'impresa ha cessato di svolgere l'attività in precedenza iniziata;



xiv) per modificare l'ambito della propria operatività l'impresa individuale dovrà, evidentemente, procedere alla modifica dell'oggetto iscritto nel registro delle imprese. L'eventuale verifica da cui risulti che l'impresa svolge, di fatto, un'attività diversa da quella iscritta nel registro delle imprese comporta due violazioni: una violazione "registro imprese", per l'omessa denuncia della modifica dell'oggetto; ed una violazione "REA" per l'omessa indicazione della data dalla quale il nuovo oggetto è stato "attivato".

Queste indicazioni, rese da questa Amministrazione ai sensi dell'art. 2, c. 2, del D.P.R. n. 581/1995, sono volte a fornire una prima lettura degli effetti derivanti sulla disciplina dell'impresa individuale dall'introduzione nel nostro ordinamento della procedura della Comunicazione unica.

Ovviamente, solo attraverso la concreta applicazione di dette indicazioni ed il *feedback* che, al riguardo, potranno esprimere codeste Camere, sarà possibile valutare la necessità di eventuali puntualizzazioni rispetto a quanto sopra evidenziato.

Si confida, al riguardo, sulla piena collaborazione di codeste Camere di commercio.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

Sp/C/Doc/REA/REA-AB.359